



COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. ____ del _____.

Sommario

Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 Disposizioni generali.....	4
Articolo 3 Classificazione	5
Articolo 4 Presupposto del canone	5
Articolo 5 Soggetti passivi	6
Articolo 6 Determinazione delle tariffe	6
Articolo 7 Tariffe annuali	7
Articolo 8 Tariffe giornaliere.....	7
Articolo 9 Regole per la determinazione del canone.....	8
Articolo 10 Riduzioni del canone	8
Articolo 11 Esenzioni	8
Articolo 12 Modalità di dichiarazione	10
Articolo 13 Versamento del canone.....	11
Articolo 14 Rimborsi	12
Articolo 15 Riscossione coattiva	12
Articolo 16 Interessi	12
Articolo 17 Funzionario responsabile.....	12
Articolo 18 Contenzioso.....	13
Articolo 19 Trattamento dei dati personali	13
Titolo II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI.....	13
Capo I LE OCCUPAZIONI	13
Articolo 20 Tipologie di occupazioni	13
Articolo 21 Determinazione della superficie di occupazione	14
Articolo 22 Determinazione del canone per le occupazioni	14
Articolo 23 Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità	14
Capo II LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	15
Articolo 24 Superficie massima e suddivisione quantitativa degli impianti pubblicitari	15
Articolo 25 Limiti alla diffusione della pubblicità sonora.....	15
Articolo 26 Piano generale degli impianti pubblicitari.....	15
Articolo 27 Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.....	16
Titolo III DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.....	17
Capo I LE OCCUPAZIONI	17
Articolo 28 Domanda di concessione	17
Articolo 29 Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio.....	18
Articolo 30 Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali.....	18

Articolo 31 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.....	18
Articolo 32 Autorizzazione ai lavori	18
Articolo 33 Occupazioni con ponti, scale ecc.....	18
Articolo 34 Occupazione con tende e tendoni	19
Articolo 35 Durata e rinnovo della concessione.....	19
Articolo 36 Decadenza della concessione	19
Articolo 37 Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni.....	19
Articolo 38 Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni.....	20
Articolo 39 Rinuncia all'occupazione	20
Capo II -LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	20
Articolo 40 Domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari	20
Articolo 41 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	20
Articolo 42 Obblighi per il titolare dell'autorizzazione.....	22
Articolo 43 Decadenza dell'autorizzazione.....	22
Articolo 44 Revoca dell'autorizzazione	23
Articolo 45 Variazione del messaggio pubblicitario	23
Capo III LE PUBBLICHE AFFISSIONI	23
Articolo 46 Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni	23
Articolo 47 Impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni.....	23
Articolo 48 Riduzioni	23
Articolo 49 Esenzioni	23
Articolo 50 Modalità per l'effettuazione del servizio delle affissioni	24
Titolo IV DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI	24
Articolo 51 Sanzioni e indennità	24
Titolo V NORME FINALI E TRANSITORIE.....	25
Articolo 52 Disposizioni finali e transitorie	25
ALLEGATO A CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	26
ALLEGATO B ELENCO IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI.....	27

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Castiglione Torinese del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada (canone non ricognitorio), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

4. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 837 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, esclude l'applicazione del presente canone.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

3. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere

valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica.

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

6. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

7. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

8. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

9. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

10. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3

Classificazione

1. Il Comune di Castiglione Torinese, per quanto riguarda la classificazione anagrafica di cui ai commi 826 e 827 dell'art. 1 della L. 160/2019, appartiene alla classificazione dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

2. Ai fini del presente Regolamento il territorio comunale si intende suddiviso in categorie determinate in base all'importanza delle strade e delle aree pubbliche oggetto di possibile occupazione. Tale suddivisione è specificata all'allegato A che costituisce parte integrante del presente Regolamento. Ad ognuna delle categorie è assegnato un coefficiente, stabilito dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe, che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, tenuto conto anche dell'utilizzazione che ne ritrae il singolo dall'uso esclusivo o speciale dei beni pubblici.

3. Per quanto riguarda la classificazione delle strade ed aree pubbliche sulle quali insiste la diffusione di messaggi pubblicitari, viene individuata una unica "CATEGORIA NORMALE" con l'applicazione di diversi coefficienti, stabiliti dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe, di valutazione in base alla tipologia del messaggio pubblicitario;

Articolo 4

Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma limitatamente alla superficie comune, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte residua interessata dall'occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al canone.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- a) per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune;
- b) per "diffusione di messaggi pubblicitari" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a promuovere l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495, e succ.ve modificazioni)

Articolo 5

Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile
4. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.

Articolo 6

Determinazione delle tariffe

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

Articolo 7

Tariffe annuali

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge. Per il Comune di Castiglione Torinese tariffa standard annua prevista è pari ad € 30,00. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
2. Alle occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, della eventuale natura di servizio dell'occupazione e dell'impatto ambientale derivante è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa standard, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione dentro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 8

Tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge. Per il Comune di Castiglione Torinese la tariffa standard giornaliera prevista è pari ad € 0,60. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
2. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione dentro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 9

Regole per la determinazione del canone

1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua (di cui all'articolo 7 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni deliberate dalla Giunta Comunale per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni delle strade e spazi pubblici (di cui all'allegato A al presente regolamento).
2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera (di cui all'articolo 8 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni deliberate dalla Giunta Comunale, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni (di cui all'allegato A al presente regolamento).

Articolo 10

Riduzioni del canone

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono previste le seguenti riduzioni:

- a) È disposta la riduzione del 90% del canone per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
- b) È disposta la riduzione del 50% del canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici.

Nel caso in cui le fattispecie di cui sopra siano realizzate con il patrocinio del Comune o nell'ambito di iniziative che prevedano vantaggio economico, come disciplinato dall'apposito Regolamento comunale, viene riconosciuta l'esenzione dal canone a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti diversi da quelli dell'iniziativa sostenuta dal Comune.

- c) è disposta la riduzione del 30% del canone laddove l'occupazione sia connessa alla realizzazione di isole ecologiche a servizio di unità condominiali e attività commerciali, realizzate allo scopo di contenere oggettive criticità di natura ambientale o igienico sanitarie;
- d) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq; le tariffe giornaliere sono ridotte dell'80%. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:
 - per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 20%;
 - per le occupazioni non inferiori a 30 giorni si applica una ulteriore riduzione del 50%;
- e) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe giornaliere sono ridotte del 50%. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:
 - a. per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 20%;
 - b. per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%.

Articolo 11

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone ai sensi dell'art. 1 comma 833 della L.160/2016:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui

- all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Oltre le esenzioni di cui al comma 1, come disciplinate dall'art. 1 comma 833 della L. 160/2019 e da ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f) della L. 160/2019:
- a) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;

- b) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- c) gli accessi pedonali e i passi carrabili;
- d) le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni anche per finalità non comprese nella lettera a) del comma 1 del presente articolo;
- e) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- f) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;
- g) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- h) le occupazioni con rampe, pedane e simili per l'accesso ad attività;
- i) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- j) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- k) le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari – eccetto le affissioni di manifesti - effettuate da enti del terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
- l) le occupazioni realizzate per manutenzione di aree verdi private per una durata temporale inferiore a due giorni;
- m) le occupazioni effettuate per l'esecuzione di lavori o di servizi svolti per conto del Comune.
- n) i mezzi pubblicitari discendenti da un accordo di sponsorizzazione a norma dello specifico Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, a condizione che l'importo della sponsorizzazione sia maggiore o uguale all'importo dovuto per il canone;
- o) l'esposizione dei contenitori dei rifiuti a condizione che la stessa sia effettuata limitatamente all'arco temporale giornaliero di svuotamento. L'esenzione non si applica per le isole ecologiche e per l'esposizione dei contenitori che si protragga per più giorni, per la quale occorre sempre l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 12

Modalità di dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del canone. La formale dichiarazione è invece prevista, oltre che per le occupazioni di cui all'articolo 23 del presente regolamento, nella quale deve essere indicato il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti:

- a) nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al canone, sempre che la variazione determini un aumento della superficie od una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto tenuto al pagamento del canone, deve, prima di iniziare la pubblicità, presentare al Comune e al soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone apposita domanda ai sensi del successivo articolo 40 e seguenti del regolamento.

3. Qualora venga omessa la presentazione della domanda, la pubblicità permanente si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento

4. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare la comunicazione di cessazione entro il 31 gennaio: in caso di mancanza della comunicazione, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è dovuto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione della comunicazione di cessazione, il contribuente continua ad esporre la pubblicità, incorre nella fattispecie della pubblicità abusiva.

Articolo 13 **Versamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti pluriennali, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 1.500,00 per anno solare è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre di ogni anno.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a euro 500 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione.

3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti pluriannuali, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre di ogni anno.

4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari. Per importi superiori a euro 500 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari e la seconda entro l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

6. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 835, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio.

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 51 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

9. Per il solo anno 2021 il termine del 31 marzo di cui ai commi precedenti è differito al 31 maggio.

Articolo 14

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del Codice Civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00 al netto degli interessi maturati
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 15

Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

Articolo 16

Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 17

Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del canone affidata a terzi, il Comune verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Articolo 18

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 19

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Titolo II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

Capo I

LE OCCUPAZIONI

Articolo 20

Tipologie di occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'articolo 4 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, è non inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche ed in ogni caso quelle per le attività edili.
4. Sono occupazioni abusive, quelle:
 - a) realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o la dichiarata la revoca o la decadenza;
 - e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.
5. Ai fini dell'applicazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
6. È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno, purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione

anche in via breve (fax, PEC, telegramma). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

7. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Regolamento Attuativo, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento Attuativo.

8. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Articolo 21

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso all'unità superiore.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

5. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

6. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

Articolo 22

Determinazione del canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.

Articolo 23

Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare

della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Capo II

LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 24

Superficie massima e suddivisione quantitativa degli impianti pubblicitari

1. La misura e superficie massima degli impianti pubblicitari tiene conto di tutti i limiti e prescrizioni previsti dal Codice della Strada e dal suo regolamento attuativo, nonché dei pareri se dovuti dei competenti Uffici comunali e dal vigente Regolamento Edilizio, nonché di tutte le altre disposizioni di leggi nazionali, regionali e provinciali e dei regolamenti comunali di riferimento.

Articolo 25

Limiti alla diffusione della pubblicità sonora

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è ammessa esclusivamente nei giorni feriali e con il seguente orario: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00; è sempre vietata nelle zone di ospedali, luoghi di culto, case di cura e riposo e plessi scolastici. Deve essere autorizzata di volta in volta dal competente ufficio comunale. In tutti i casi, la pubblicità sonora non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati da norme di legge e dai Regolamenti comunali

Articolo 26

Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Il Comune di Castiglione Torinese non ha l'obbligo di adozione del piano generale degli impianti pubblicitari in quanto Ente con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

Articolo 27

Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.
7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
8. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
9. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
10. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
11. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
12. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
13. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno, è prevista la presentazione della dichiarazione, con contestuale versamento del canone, da

effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

14. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

15. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

Titolo III

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I

LE OCCUPAZIONI

Articolo 28

Domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico deve farne domanda alla Amministrazione Comunale ed ottenere regolare autorizzazione o concessione.

2. La domanda deve essere redatta su carta bollata e contenere le generalità complete del richiedente (anagrafiche e fiscali), il fine e l'oggetto della richiesta autorizzazione/concessione, nonché essere corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere ed accettare senza alcuna riserva le disposizioni contenute nel presente regolamento, nella legge 27 dicembre 2019, n. 160 (articolo 1, commi da 816 a 836), nonché nelle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.

2. Il titolare del diritto di occupazione deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione od autorizzazione;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga o rinnovo ottenuto prima della scadenza;
- c) provvedere alla manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- d) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni;
- e) eseguire tutti i lavori necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, alla scadenza della concessione;
- f) versare, alle scadenze stabilite, il canone, nella misura concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento;
- g) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione;
- h) esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico;
- i) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.

3. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione o l'autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione o autorizzazione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di esse, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.

4. Il deposito cauzionale potrà essere eseguito oltre che in contanti, con polizza fidejussoria bancaria od assicurativa.

5. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione con preferenza sugli altri richiedenti. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta - sempre secondo tariffa - al primo richiedente risultante dal registro di protocollo.

6. L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento nei modi e termini di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relativo Regolamento Comunale di attuazione. Il Responsabile dell'Area Vigilanza è responsabile del procedimento finalizzato al rilascio dei provvedimenti di concessione od autorizzazione. Le domande vengono istruite per ordine di presentazione.

Articolo 29

Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio

1. Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'Ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

2. Per quanto riguarda gli accessi e passi carrabili, gli stessi si intendono autorizzati se inseriti nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio.

Articolo 30

Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.

2. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

Articolo 31

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.

2. L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.

3. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.

4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.

Articolo 32

Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Articolo

33

Occupazioni con ponti, scale ecc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.

2. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Articolo 34

Occupazione con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
2. Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

Articolo 35

Durata e rinnovo della concessione

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, e sono rinnovabili con apposito provvedimento.
2. Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo l'eventuale tempestivo rinnovo concesso con apposito provvedimento.
3. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito non dà diritto a restituzione, anche parziale, del canone o a refusione ovvero a compenso di sorta.

Articolo 36

Decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
 - b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
 - c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 10 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera.
 - d) Il mancato pagamento, anche parziale, della concessione
2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
3. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Articolo 37

Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3. Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
4. Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

Articolo 38
Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
2. Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

Articolo 39
Rinuncia all'occupazione

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
2. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.
3. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
4. Se l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

Capo II -LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 40
Domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari

1. Prima di effettuare qualsiasi forma di pubblicità deve essere presentata apposita istanza, anche cumulativa se si tratta di più punti di installazione sul territorio comunale, su apposito modello reperibile sul sito istituzionale dell'ente.
2. Il modello di domanda deve essere compilato in ogni sua parte, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La domanda deve essere inoltrata per:
 - l'installazione di impianti pubblicitari a carattere permanente;
 - l'installazione temporanea di messaggi pubblicitari. Si definisce temporanea l'installazione effettuata in assenza di appositi supporti rigidi o di durata inferiore a 90 giorni;
4. Sono esentate dalla presentazione della domanda le installazioni di targhe, cartelli, stendardi, gonfaloni, striscioni, teli, palloni, totem di superficie inferiore a 1 mq., il cui mezzo pubblicitario sia posto parallelamente alla carreggiata stradale.
5. Nei casi in cui sia necessario ottenere l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari, la procedura è disciplinata dal successivo art 41.

Articolo 41
Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Nei casi in cui sia necessario ottenere l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari, la domanda deve essere presentata:
 - tramite il SUAP se il richiedente è una attività produttiva oppure operatore economico operante nel settore pubblicitario;
 - tramite il SUE se il richiedente non ricade in alcuna delle tipologie per cui deve essere presentata domanda tramite il SUAP.

La modulistica indica la documentazione tecnica e amministrativa di supporto da allegare alla domanda.

2. La domanda per l'installazione di impianti pubblicitari a carattere permanente dovrà essere corredata dei seguenti allegati:

- a) ricevuta di versamento dei diritti di segreteria per il rilascio del provvedimento;
- b) documentazione fotografica che illustra il punto di allocazione del mezzo pubblicitario nell'ambiente circostante;
- c) bozzetto colorato del messaggio pubblicitario;
- d) elaborati grafici sottoscritti da professionista abilitato all'esercizio della professione e composti da:
 - planimetria catastale aggiornata con l'indicazione del punto preciso dove verrà collocato l'impianto pubblicitario;
 - sezione trasversale della strada, in scala 1:100 rilevata in corrispondenza dell'impianto pubblicitario, comprendente l'intera sede della strada;
 - progetto quotato dell'impianto e relativa allocazione sul fabbricato;
 - descrizione tecnica dai quali sono individuabili gli elementi essenziali dell'impianto;
 - documenti relative alle caratteristiche illuminotecniche del corpo illuminante;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno/fabbricato e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- f) atto di assenso del proprietario dell'area o dello stabile o dell'assemblea condominiale nel caso in cui il richiedente non disponga di un diritto reale sull'immobile;
- g) atto di assenso dei proprietari dell'area o dello stabile o dell'assemblea condominiale nel caso in cui l'installazione venga effettuata su parti comuni;
- h) per le installazioni da effettuarsi su strade di proprietà diverse dal Comune, documentazione necessaria a richiedere l'autorizzazione / nulla-osta tecnico all'ente proprietario della strada;
- i) per le installazioni da effettuarsi su edifici oggetto di notifica o di interesse culturale, documentazione necessaria a richiedere il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Paesaggistici ed Architettonici;
- l) per le installazioni da effettuarsi su aree o edifici in zona di vincolo ambientale, documentazione necessaria a richiedere l'autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata, qualora soggetti.

3. La domanda per l'installazione temporanea di messaggi pubblicitari dovrà essere corredata dei seguenti allegati:

- a) ricevuta di versamento dei diritti di segreteria per il rilascio del provvedimento;
- b) documentazione fotografica che illustra il punto di allocazione del mezzo pubblicitario nell'ambiente circostante;
- c) bozzetto colorato del messaggio pubblicitario;
- d) planimetria catastale aggiornata con l'indicazione del punto preciso dove verrà collocato l'impianto pubblicitario;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno/fabbricato e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- f) atto di assenso del proprietario dell'area o dello stabile o dell'assemblea condominiale nel caso in cui il richiedente non disponga di un diritto reale sull'immobile;
- g) atto di assenso dei proprietari dell'area o dello stabile o dell'assemblea condominiale nel caso in cui l'installazione venga effettuata su parti comuni;

- h) per le installazioni da effettuarsi su strade di proprietà diverse dal Comune, documentazione necessaria a richiedere l'autorizzazione / nulla-osta tecnico all'ente proprietario della strada;
 - i) per le installazioni da effettuarsi su edifici oggetto di notifica o di interesse culturale, documentazione necessaria a richiedere il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Paesaggistici ed Architettonici;
 - l) per le installazioni da effettuarsi su aree o edifici in zona di vincolo ambientale, documentazione necessaria a richiedere l'autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata, qualora soggetti.
4. Le autorizzazioni vengono rilasciate dal Responsabile del SUAP se la domanda è rivolta al SUAP e dal Responsabile dell'Area Tecnica qualora la domanda è rivolta al SUE.
5. Per l'attività amministrativa tesa alla conclusione del procedimento valgono le norme generali sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..
6. Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso, accordate fatti salvi i diritti dei terzi e le competenze di altri enti o uffici.

Articolo 42

Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo ai soggetti autorizzati al collocamento di impianti pubblicitari di:
- a) osservare le prescrizioni della normativa vigente e, in particolare, il Nuovo Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione, nonché il presente Regolamento;
 - b) comunicare al Comune e al soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone la data in cui si rende visibile il messaggio pubblicitario oggetto di autorizzazione. In caso di mancata comunicazione, l'imposta verrà applicata a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - c) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - e) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, anche successivamente all'autorizzazione per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere a sue spese alla rimozione in ogni caso in cui venga meno il titolo autorizzatorio, ovvero vengano meno le condizioni di sicurezza, previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta del Comune; la rimozione deve essere effettuata entro 10 giorni dal venire meno del titolo o dalla richiesta del Comune, e comunque senza ritardo per ragioni di sicurezza. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio alla rimozione, con oneri a carico dei responsabili, fatta salva la sanzione di cui al successivo articolo 51.

Articolo 43

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade quando:
- a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali la stessa è subordinata;
 - b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
 - c) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 15 dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.

Articolo 44
Revoca dell'autorizzazione

1. Il Comune ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso il Comune può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

Articolo 45
Variazione del messaggio pubblicitario

1. Il titolare dell'autorizzazione per impianti permanenti, ad esclusione di quelli a messaggio variabile, qualora intenda variare il messaggio pubblicitario, decorsi almeno tre mesi dall'installazione, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione viene rilasciata entro i successivi 15 gg. dalla richiesta di variazione, decorsi i quali il richiedente è in ogni caso da considerarsi autorizzato.

Capo III
LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 46
Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la deliberazione di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 47
Impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni

1. L'elenco e la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni è sono indicati nell'allegato B al presente regolamento.

Articolo 48
Riduzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 49
Esenzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni non è dovuta per le seguenti fattispecie:
 - a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

Articolo 50

Modalità per l'effettuazione del servizio delle affissioni

1. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento del canone, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti.
2. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Per le affissioni a carattere commerciale, richieste per i due giorni successivi la commissione, è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 30,00. Stessa maggiorazione si applica alle affissioni di natura non commerciale, se eseguite nella stessa giornata in cui sono state commissionate (affissioni funebri e di enti senza fine di lucro); tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Titolo IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

Articolo 51

Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal

trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

- b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 15 del presente regolamento

3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del Codice della Strada

4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 52

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere del 2021 e fino alla loro scadenza e/o proroga è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate nelle seguenti due categorie:

CATEGORIA 1

Centro Abitato

Via Torino, via Ozanam, via Gozzano, via Alfieri, via Marconi, via Cavour, viale Bollino, via Pellico, via Costa, Piazza B.V.Assunta, Piazza degli Alpini, Piazza del Donatore, Piazza Don Cesare Fava, via S.Maria, via S.G.B. Cottolengo, via IV Novembre, P.za Vittorio Veneto, via Fornaci, via Pezzani, Strada del Luogo, via Donizzetti, via Verdi, via Puccini, via Alighieri, via Q. Sella, Piazza San Rocco, via Rostagno, via Aje, via Rimembranza, via Bernardi, via Caudana, Strada del Rio, Via Monti, Via Ettore Fico, Strada Castiglione Alto, Strada delle Alpi.

CATEGORIA 2

Zone limitrofe al centro abitato

Via S.Grato, via S.Giuseppe, Strada Valle Massa, Strada Rubattera, Strada del Vesio, Strada del Porto (prima del canale), via Colombo, via Foscolo, Strada Gerbidi, Strada degli Scavi (prima del canale), Strada Rainero Stratta.

Sobborghi e zone periferiche

Strada Madonnina, Strada Cordova (inizio), Strada Bardassano, via Donaudi, Strada Trinità, Strada Mondino, Via Origlia, Strada Valle Garavaglia, Regione San Rocco, Strada S Martino (inizio), Strada Valle Scursatone, Strada Pedaggio Vecchio, Strada del Porto (dopo il canale), via Po, Strada degli Scavi (oltre il canale), Strada Balzetto.

Frazioni

Frazione Cordova, Via Vaitascosa, Via del Castello, Via S.Martino, Via Lunga, Strada "Bric Paluc", Tetti Rancoita, Strada Rivodora, Tetti Falchero, Strada Vallle Bontempo, Tetti Francesi, Tetti Varetto.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

ALLEGATO B
ELENCO IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI

#	UBICAZIONE	TIPO IMPIANTO	FORMATO	TIPOLOGIA	FACCE
1	VIA CAUDANA (SEMAFORO - FARMACIA)	STENDARDO	150X140	NECROLOGICO	MONOFACCIALE
2	VIA CAUDANA (SEMAFORO - FARMACIA)	TABELLA	100X140	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
3	VIA CAUDANA (SEMAFORO - FARMACIA)	TABELLA	100X140	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
4	VIA CAUDANA (SEMAFORO - FARMACIA)	TABELLA	100X140	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
5	VIA CAUDANA (SEMAFORO - FARMACIA)	TABELLA	100X140	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
6	VIA CAUDANA (SEMAFORO - FARMACIA)	TABELLA	100X140	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
7	VIA CAUDANA (SEMAFORO - FARMACIA)	TABELLA	140X200	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
8	VIA CAUDANA (SEMAFORO - FARMACIA)	TABELLA	140X200	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
9	VIA CAUDANA (SEMAFORO - FARMACIA)	TABELLA	140X200	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
10	VIA CAUDANA (SEMAFORO - FARMACIA)	TABELLA	140X200	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
11	VIA CAUDANA (SEMAFORO - FARMACIA)	TABELLA	140X200	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
12	VIA CAUDANA (SEMAFORO - FARMACIA)	TABELLA	140X200	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
13	VIA CAUDANA (SEMAFORO - FARMACIA)	TABELLA	140X200	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
14	VIA CAUDANA N° 19 (CABINA ENEL)	STENDARDO	140X200	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
15	VIA CAUDANA N° 19 (CABINA ENEL)	STENDARDO	140X200	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
16	PIAZZA DEGLI ALPINI (SCUOLE MEDIE)	STENDARDO	140X150	NECROLOGICO	MONOFACCIALE
17	PIAZZA DEGLI ALPINI (SCUOLE MEDIE)	STENDARDO	140X150	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
18	VIA DON BROVERO ANG. VIA CAUDANA	STENDARDO	140X150	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
19	STRADA VALLE MASSA ANG. VIA CAUDANA	STENDARDO	140X150	NECROLOGICO	MONOFACCIALE
20	STRADA RUBATTERA ANG. VIA CAUDANA (EX SCUOLA MATERNA)	STENDARDO	140X200	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
21	STRADA RUBATTERA ANG. VIA CAUDANA (EX SCUOLA MATERNA)	STENDARDO	140X200	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
22	STRADA RUBATTERA ANG. VIA CAUDANA (EX SCUOLA MATERNA)	STENDARDO	140X200	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
23	STRADA RUBATTERA ANG. VIA CAUDANA (EX SCUOLA MATERNA)	STENDARDO	140X200	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
24	STRADA RUBATTERA ANG. VIA CAUDANA (EX SCUOLA MATERNA)	STENDARDO	140X200	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
25	STRADA RUBATTERA ANG. VIA CAUDANA	STENDARDO	140X150	NECROLOGICO	MONOFACCIALE
26	STRADA DEL MONDO ANG. STRADA DEL RIO	STENDARDO	200X140	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
27	STRADA CORDOVA ANG. STRADA BARDASSANO	STENDARDO	140X150	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
28	STRADA CORDOVA ANG. STRADA BARDASSANO	STENDARDO	180X100	NECROLOGICO	MONOFACCIALE
29	STRADA BARDASSANO N° 13 (CABINA ENEL)	STENDARDO	140X200	NECROLOGICO	MONOFACCIALE
30	FRAZIONE CORDOVA (PIAZZA)	STENDARDO	140X200	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
31	FRAZIONE CORDOVA (PIAZZA)	STENDARDO	140X200	NECROLOGICO	MONOFACCIALE
32	VIA OZANAM (CASERMA CARABINIERI)	STENDARDO	140X200	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
33	VIA OZANAM (CASERMA CARABINIERI)	STENDARDO	120X100	NECROLOGICO	MONOFACCIALE
34	VIA TORINO N° 277 (F.LLI BOSIO)	STENDARDO	140X200	NECROLOGICO	MONOFACCIALE
35	STRADA SAN GIUSEPPE BENEDETTO (CIMITERO)	STENDARDO	140X1500	NECROLOGICO	MONOFACCIALE
36	PIAZZA VITTORIO VENETO N° 1 (BANCA SELLA)	STENDARDO	200X140	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
37	PIAZZA VITTORIO VENETO N° 1 (BANCA SELLA)	STENDARDO	200X140	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
38	PIAZZA VITTORIO VENETO N° 1 (BANCA SELLA)	STENDARDO	140X150	NECROLOGICO	MONOFACCIALE
39	STRADA GERBIDI ANG. VIA TORINO	STENDARDO	140X150	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
40	STRADA GERBIDI ANG. VIA TORINO	STENDARDO	140X150	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
41	STRADA GERBIDI N° 6 (ROTONDA)	STENDARDO	150X140	NECROLOGICO	MONOFACCIALE
42	VIA TORINO N° 143 (PASTICCERIA)	STENDARDO	140X150	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
43	VIA TORINO N° 70 (CAMPO SPORTIVO)	STENDARDO	140X150	COMMERCIALE	BIFACCIALE
44	VIA TORINO N° 70 (CAMPO SPORTIVO)	STENDARDO	140X150	COMMERCIALE	BIFACCIALE

45	VIA TORINO N° 70 (CAMPO SPORTIVO)	STENDARDO	200X140	COMMERCIALE	BIFACCIALE
46	VIA TORINO N° 70 (CAMPO SPORTIVO)	STENDARDO	140X200	COMMERCIALE	BIFACCIALE
47	VIA TORINO N° 44 (FERMATA PULLMAN)	STENDARDO	210X200	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
48	VIA TORINO ANG. STRADA DEL LUOGO (SEMAFORO)	STENDARDO	150X140	NECROLOGICO	MONOFACCIALE
49	STRADA VALLE SCURSATONE N° 2	STENDARDO	140X200	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
50	STRADA DEL PORTO ANG. VIA COLOMBO	STENDARDO	150X140	NECROLOGICO	MONOFACCIALE
51	STRADA DEL PORTO (PONTE CANALE)	STENDARDO	150X140	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
52	STRADA RIVADORA (FRONTE N° 41)	STENDARDO	200X140	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
53	VIA LUNGA N° 34	STENDARDO	140X200	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
54	FRAZIONE STRADA SAN MARTINO (PIAZZA CHIESA)	STENDARDO	140X200	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
55	STRADA CASTIGLIONE ALTO (CIMITERO COMUNALE)	STENDARDO	140X200	NECROLOGICO	MONOFACCIALE
56	STRADA CASTIGLIONE ANG. STRADA RUBATTERA	TABELLA	140X200	COMMERCIALE	MONOFACCIALE
57	STRADA CASTIGLIONE ANG. STRADA RUBATTERA	TABELLA	140X200	NECROLOGICO	MONOFACCIALE